(N. 241)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore ANGELILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 1953

Istituzione del Consorzio per il porto di Civitavecchia.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, relativo alla istituzione del Consorzio per il porto di Civitavecchia, ha la finalità di realizzare, attraverso la costituzione di un apposito ente ed in conformità di quanto è, anche di recente, avvenuto per altri porti dello Stato, la esecuzione delle opere portuali di ampliamento del porto di Civitavecchia, la ricostruzione di quelle danneggiate, nonchè la manutenzione e la riparazione delle opere stesse. Finalità dell'ente sono altresì la istituzione dei servizi necessari ed il coordinamento di quelli esistenti, in relazione alle opere anzidette.

La istituzione dell' ente è giustificata da chiare ragioni di carattere economico e sociale. Dall'esecuzione e dall'organico funzionamento delle opere portuali che rientrano nelle finalità del Consorzio, deriverà infatti un complesso di benefici, connessi all'aumento del traffico, alla diminuzione del costo del trasporto di merci — che, nella attuale situazione vengono depositate ed inoltrate a destinazione per altre vie, imponendo costi meno economici — alla diminuzione dei noli, con sensibile beneficio per l'armamento, ed in particolare all'eliminazione delle operazioni di allibo, al quale sono attualmente costrette circa 100.000 tonnellate di merci annue, al costo fra 500-600 lire a tonnellata annua. Sarà inoltre accresciuto e soprattutto migliorato il movimento per la Sardegna dei passeggeri e delle merci attraverso la integrazione dei servizi, che rientrano nei piani del Consorzio.

Nel litorale tirrenico laziale, Civitavecchia è il porto più prossimo a Roma e quello che, attrezzato e sviluppato, potrebbe effettivamente, come dovrebbe, essere lo sbocco naturale della Città, convogliando verso il mercato romano le merci che attualmente devono invece seguire percorsi lunghi e spesso viziosi con sensibili aumenti di costo-trasporto.

La esecuzione delle nuove opere, la ricostruzione di quelle danneggiate ed il coordinamento dei servizi, che costituiscono, come si è detto, le finalità precipue del Consorzio, sono destinate ad esplicare un'efficace e duratura azione di carattere sociale. Si realizzerà infatti una specializzazione della manovolanza, la cui mancanza attualmente obbliga alla richiesta altrove e si determinerà un aumento dell'impiego della mano d'opera, che si può calcolare dalle 500 alle 1.000 persone al giorno.

Questi, in sintesi, gli elementi positivi derivanti dal programma di ampliamento e di

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

ricostruzione, che costituisce la finalità del nuovo Ente e che sono documentati specificamente in studi analitici, completi ed approfonditi, curati dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Roma.

Inoltre, base della istituzione del nuovo organismo è l'autonomia economica, forza propulsiva di miglioramenti continui, che è stata recentemente invocata come ragione giustificatrice della istituzione degli enti portuali.

Il Congresso nazionale dei porti, tenutosi a Livorno nel giugno 1950, espresse infatti, il voto che l'autonomia dei porti venisse concessa soltanto là dove potessero rilevarsi e prevedersi condizioni tali da renderla efficace e particolarmente possibile sotto gli aspetti tecnici ed economici. Entrambi questi elementi ricorrono nei riguardi del programma, che la presente proposta di legge tende ad attuare per il porto di Civitavecchia.

Fondata su queste ragioni, l'autonomia del porto di Civitavecchia è stata da tempo sollecitata dagli enti economici ed amministrativi dell'Italia centrale, i quali hanno indirizzato la loro azione alla tutela di questi interessi ed ai provvedimenti atti ad assecondarne lo sviluppo.

Le linee fondamentali della presente proposta di legge possono riassumersi nei seguenti punti:

a) il Consorzio è ente di diritto pubblico e ad esso partecipano lo Stato e gli Enti pubblici territoriali ed economici più direttamente interessati all'attività ed allo sviluppo di esso. È prevista inoltre la partecipazione di Enti privati, che svolgano nel porto di Civitavecchia attività connesse all'economia portuale o marittima e che concorrano al finanziamento della istituzione a tasso di interesse di largo favore;

b) i proventi dell'Ente, che ne assicurano l'autonomia nella gestione, non vengono in alcun modo ad aggravare le contribuzioni dello Stato, dato che queste, nonostante l'accrescimento delle opere ed il conseguente aumento delle spese, si limitano a quelle, alle quali lo Stato era tenuto per l'esecuzione dei servizi che, anteriormente alla costituzione del Consorzio, erano devoluti all'Amministrazione statale;

c) il Consorzio diventa soltanto concessionario delle opere che esso esegue e di quelle già esistenti, per il periodo della sua attività (sessanta anni); le opere stesse spettano, infatti, in proprietà allo Stato; talchè viene ad accrescersi il complesso demaniale statale non soltanto nella quantità, ma anche e soprattutto nella qualità, realizzandosi un complesso di opere omogeneo di reciproca integrazione e di autonoma funzionalità;

d) il procedimento per la costruzione delle opere, la gestione amministrativa e finanziaria delle stesse è garantita dal richiamo alle disposizioni vigenti per le Ferrovie dello Stato ed alle norme sulla contabilità dello Stato, in quanto applicabili. La direzione e la vigilanza nell'esecuzione delle opere stesse sono affidate agli uffici del Genio civile.

Il presente schema di provvedimento legislativo, ispirato come è alla finalità di contribuire al decisivo sviluppo economico e sociale di una larga zona, corrisponde alle esigenze di una fitta popolazione e ne realizza un'antica e giustificata aspirazione. A codesta realizzazione sono connessi effetti duraturi, le cui ripercussioni vanno al di là delle categorie più direttamente interessate all'attuazione del Consorzio e costituiscono un beneficio per tutto il retroterra ed in particolare per Roma che a Civitavecchia ha il suo vero porto.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

È istituito un Consorzio per il porto di Civitavecchia avente per scopo l'esecuzione delle opere di ampliamento e dei lavori portuali, la manutenzione delle opere stesse e la gestione dei servizi ad esse necessari o connessi.

Il Consorzio ha la durata di 60 anni e provvede direttamente:

a) all'esecuzione delle opere portuali di ampliamento compresi gli impianti ferroviari sulle calate e per le linee di accesso destinate al servizio del porto, nonchè alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla riparazione delle opere stesse e di quelle già esistenti nel porto di Civitavecchia;

b) a tutto quanto attiene alla istituzione dei servizi che fossero necessari e al coordinamento di quelli esistenti, in relazione alle opere anzidette.

Il Consorzio è ente di diritto pubblico. Sono ad esso devolute in concessione gratuita le opere previste nel secondo comma dell'articolo 12: rispetto a tali opere il Consorzio ha potestà di procedere a subconcessioni di durata non superiore a quella prevista dal secondo comma del presente articolo.

Art. 2.

Partecipano di diritto al Consorzio:

lo Stato;
la provincia di Roma;
i comuni di Roma e di Civitavecchia;
la Camera di commercio industria e agricoltura di Roma.

Possono aderire al Consorzio:

le provincie di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, Grosseto, Terni, Perugia, Aquila;
le Camere di commercio, industria e agricoltura delle Provincie suddette;
le ditte private che svolgano nel porto di Civitavecchia attività connessa all'economia portuale o marittima e che concorrano, all'atto della istituzione o entro il periodo di tre anni dalla istituzione stessa, all'erogazione di una somma a titolo di finanziamento, al tasso non superiore all'1,50 per cento.

Art. 3.

Fanno parte del Consorzio:

I) In rappresentanza dello Stato:

a) sei membri di diritto e cioè:

il Comandante del porto di Civitavecchia;
il Direttore superiore della dogana di Civitavecchia;
l'Ispettore compartimentale del Genio civile di Roma;
il Capo compartimento delle Ferrovie dello Stato di Roma;
l'Ispettore del lavoro del Circolo con giurisdizione su Civitavecchia;
il Direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Roma;

b) quattro membri, da designarsi, e cioè:

quattro funzionari di grado non inferiore al quinto, designati uno per ciascuno dai Ministeri della marina mercantile, del tesoro, dei lavori pubblici e dei trasporti;

II) In rappresentanza delle Provincie:

due consiglieri provinciali eletti dal Consiglio provinciale di Roma;
un consigliere provinciale eletto dal Consiglio provinciale per ciascuna delle altre Provincie che fanno parte e finanziano il Consorzio.

III) In rappresentanza dei comuni di Roma e di Civitavecchia:

il Sindaco e un Consigliere comunale eletto dal Consiglio comunale.

IV) In rappresentanza delle Camere di commercio, industria e agricoltura:

il Presidente e un membro eletto dal Consiglio camerale e, in mancanza, dalla Giunta, per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma;

un membro eletto dal Consiglio camerale, e, in mancanza, dalla Giunta, per ciascuna delle altre Camere che fanno parte del Consorzio e lo finanziano.

V) In rappresentanza delle ditte private:

un membro per ogni gruppo di cinque ditte con un massimo di sei rappresentanti in complesso, nominati tra titolari e legali rappresentanti delle ditte stesse d'accordo tra di loro e, in difetto di accordo, dal Consiglio camerale della Camera di commercio di Roma, e, in mancanza, della Giunta camerale.

I membri di diritto non hanno facoltà di farsi sostituire salvo i sindaci di Roma e di Civitavecchia e il Presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, i quali, in caso di impedimento, possono di volta in volta farsi sostituire, i primi due da un Consigliere comunale, il terzo da un membro della Giunta.

Art. 4.

A far parte dell'Assemblea del consorzio sono, inoltre, chiamati:

a) due rappresentanti eletti dall'Associazione degli armatori;

b) due rappresentanti eletti, uno per ciascuna, dalle Unioni provinciali degli industriali e dei commercianti della provincia di Roma;

c) due rappresentanti della organizzazione locale di Civitavecchia della gente del mare, eletti dalla loro assemblea;

d) due rappresentanti della Compagnia portuale « Roma », eletti dalla loro assemblea.

Art. 5.

La direzione e l'amministrazione del Consorzio spettano ad un Consiglio direttivo composto dal Presidente e da 12 membri, di cui 7 di diritto e 5 eletti dall'Assemblea dei consorziati.

L'Assemblea elegge tra i suoi membri anche un Vice presidente, che è compreso nel numero dei componenti il Consiglio direttivo.

Art. 6.

Il Presidente e il Vice presidente sono eletti con votazione separata a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dall'Assemblea dei consorziati. Il Presidente può essere scelto anche al di fuori dei membri del Consorzio.

Il Presidente e il Vice presidente rimangono in carica quattro anni e possono essere rieletti. Nel caso di impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il Vice presidente.

Art. 7.

Il Presidente è il rappresentante del Consorzio. Egli ne presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea: è il capo dei servizi portuali, dei funzionari e del personale del porto e dà esecuzione a tutte le deliberazioni di competenza dell'assemblea dei consorziati e del Consiglio direttivo.

Art. 8.

Sono membri di diritto del Consiglio direttivo:

il Comandante del porto di Civitavecchia;

il Direttore superiore della Dogana di Civitavecchia;

l'Ispettore compartimentale del Genio civile;

il Capo del compartimento delle Ferrovie dello Stato di Roma;

il sindaco di Civitavecchia o un suo delegato, eletto dal Consiglio comunale;

il sindaco di Roma o un suo delegato, eletto dal Consiglio comunale;

il presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma o un suo delegato, eletto dal Consiglio camerale o, in mancanza, dalla Giunta tra i loro membri.

Gli altri cinque membri sono eletti con votazione segreta a scrutinio di lista dall'Assemblea dei consorziati tra i rappresentanti degli enti non aventi nel Consiglio membri di diritto.

Per ogni categoria di consorziati non potrà essere eletto più di un membro. Sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

Spettano al Consiglio, che dura in carica quattro anni, le funzioni esecutive per l'ordinario disbrigo degli affari e per il disimpegno delle altre funzioni che saranno stabilite dal regolamento e che non sono di competenza dell'Assemblea dei consorziati.

Art. 9.

L'Assemblea è composta da tutti i rappresentanti dei consorziati e dei membri ammessi a norma dell'articolo 4.

Essa delibera:

a) sull'elezione del Presidente, del Vice presidente, dei membri elettivi del Consiglio e del Collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo seguente;

b) sull'importo dei contributi a carico degli enti consorzisti;

c) sui bilanci preventivi e consuntivi, previa relazione dei revisori dei conti;

d) sui progetti di prestiti e di altre operazioni finanziarie, nonchè sulle spese che vincolano il bilancio oltre un quinquennio;

e) sull'organizzazione interna dell'Amministrazione consorziale.

L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria due volte all'anno e in via straordinaria quando lo ritenga necessario il Presidente e lo chiedano almeno cinque membri del Consiglio direttivo o almeno un terzo dei consorziati con domanda scritta e motivata.

Essa non può deliberare in prima convocazione se non con la presenza di almeno metà dei suoi componenti e in seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, con la presenza di almeno un terzo dei consorziati e sempre a maggioranza dei votanti.

Nel caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta; verificandosi nuova parità prevale il voto del Presidente.

Art. 10.

È istituito un Collegio dei revisori dei conti col compito di riscontrare l'esattezza, nei riguardi contabili, di tutti i conti del Consorzio e la loro rispondenza nelle partite del bilancio.

Esso si compone di tre membri, di cui uno designato dal Ministero del tesoro, uno dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma ed uno eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea dei consorziati a maggioranza di votanti, tra i non appartenenti al Consiglio direttivo.

Art. 11.

Sono devoluti al Consorzio, per l'attuazione delle sue finalità:

a) il residuo dei fondi già stanziati e di quelli che saranno stanziati nel bilancio dello Stato per l'esecuzione dei servizi già di pertinenza dell'Amministrazione statale;

b) il contributo a carico degli Enti consorziati;

c) i proventi delle concessioni per l'uso di aree, fabbricati, impianti, meccanismi, galleggianti e spazi acquei nella zona consortile, devoluti al Consorzio ai sensi del terzo comma dell'articolo seguente;

d) le somme versate da privati a rimborso spese per il risarcimento danni alle opere, impianti, ecc.;

e) i proventi delle speciali tasse e sopratasse portuali che il Consorzio sarà autorizzato ad imporre;

f) i fondi derivanti da prestiti e da altre operazioni finanziarie;

g) i lasciti testamentari, donazioni ed oblazioni;

h) le somme di qualsiasi altra provenienza messe a disposizione del Consorzio comprese quelle derivanti da vendita di beni di proprietà del Consorzio stesso.

Art. 12.

Per l'esecuzione di opere di ampliamento o di impianti in zone comprese nel piano regolatore, ma non ancora acquisite al Demanio, si applicheranno le norme di legge.

Spettano in concessione gratuita al Consorzio per la durata della sua attività, tutte le opere, aree, edifici, attrezzi, mobili, galleggianti, macchinari ed impianti di proprietà dello Stato

connessi con dette opere e destinati al servizio di esse, che esistono nel porto, ad eccezione di quanto occorra per i servizi di spettanza dello Stato. Le opere, derivanti dai lavori di ampliamento, eseguite dal Consorzio, sono del pari concesse al Consorzio e sono devolute allo Stato alla scadenza della concessione.

Il Consorzio disporrà altresì delle aree e dei fabbricati su di esse esistenti, assegnati al demanio marittimo e ad altri Enti statali.

Art. 13.

Al Consorzio è data facoltà di imporre e riscuotere sopratasse di ancoraggio e speciali tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate, su e da navi in arrivo e partenza, su e da carri ferroviari, nell'àmbito della zona ad esso concessa, e per ogni passeggero imbarcato e sbarcato.

Art. 14.

La sopratassa di ancoraggio e la tassa sui passeggeri sono accertate dalla Capitaneria di porto e riscosse a cura della Dogana.

Le tasse delle merci sono accertate e riscosse a cura della Dogana col procedimento in vigore per l'accertamento e la riscossione del diritto di statistica.

Le tasse sulle merci in arrivo e partenza sui carri ferroviari sono accertate e riscosse a cura dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

L'importo delle predette riscossioni viene versato al Consorzio con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 15.

Per provvedere alle spese eccezionali che non possono essere sopportate con i mezzi normali del bilancio consortile, il Consorzio ha facoltà di contrarre prestiti e di ricorrere ad altre operazioni finanziarie nei modi e alle condizioni che saranno deliberate dall'assemblea del Consorzio.

I prestiti e le altre operazioni finanziarie sono garantiti dallo Stato. Il Consorzio è tenuto a stanziare per ciascun bilancio i fondi occorrenti per il pagamento degli interessi e per provvedere all'ammortamento di detti prestiti e operazioni.

La gestione finanziaria annuale del Consorzio decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 16.

Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario e cioè non oltre il 30 aprile dovrà provvedersi all'approvazione del bilancio consuntivo del Consorzio.

Art. 17.

Gli avanzi di gestione saranno accantonati e destinati a costituire un fondo di riserva per far fronte a spese di carattere assolutamente straordinario e per colmare eventuali precedenti *deficit* di gestione.

Art. 18.

Con legge sarà provveduto all'equiparazione del Consorzio, agli effetti del trattamento tributario, alle altre Amministrazioni dello Stato, così come nei riguardi delle tasse di registro e di bollo tutti gli atti ed i contratti del Consorzio sono soggetti alle stesse norme che vigono per gli atti e i contratti delle Amministrazioni dello Stato.

I materiali destinati alla costruzione, ampliamenti, sistemazioni, manutenzione ed esercizio di opere ed ai servizi ad esse connessi o necessari sono esenti da ogni imposta o tassa.

Art. 19.

Il Consorzio provvede a tutti i servizi con proprio personale od anche, se lo riterrà opportuno, richiedendo alle Amministrazioni statali dei Lavori pubblici e del Corpo delle capitanerie di porto di mettere a sua disposizione personale statale, collocandolo fuori ruolo.

La spesa, inerente al trattamento economico di questo personale statale, sarà a carico del Consorzio.

Art. 20.

Il Consorzio osserva:

a) per la compilazione dei progetti, la contabilità, la direzione e il collaudo dei lavori, le disposizioni sui lavori pubblici, per gli impianti ferroviari, quelle vigenti per le Ferrovie dello Stato in quanto applicabili;

b) per la gestione amministrativa e finanziaria e per la stipulazione dei contratti, le disposizioni sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato in quanto applicabili.

Tuttavia, nell'esercizio di queste attribuzioni e facoltà, il Consorzio non è obbligato a riportare i preventivi pareri degli organi consultivi dello Stato, nè è soggetto ai riscontri e controlli preventivi della Corte dei conti e delle Amministrazioni centrali, determinati dalle disposizioni di cui all'articolo 9, lettera *c*).

Art. 21.

Tutti i progetti di massima ed i progetti esecutivi dei lavori necessari nel porto, saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, che dovrà provvedere entro tre mesi dalla presentazione. Trascorso tale termine, il Consorzio potrà provvedere alla esecuzione dei lavori in base al progetto presentato.

L'esecuzione delle opere sarà curata sotto la direzione e la vigilanza degli uffici del Genio civile.

È fatta eccezione per i progetti esecutivi che non superino una cifra da fissarsi nel regolamento quando tali progetti non riguardino nuove opere o quando alla esecuzione dei lavori si provveda con asta pubblica o licitazione privata.

Art. 22.

L'assemblea dei consorziati, con deliberazione presa a maggioranza assoluta, può richiedere all'Amministrazione della marina mercantile di far procedere ad ispezioni ed inchieste sul funzionamento del Consorzio e può chiedere altresì che, qualora siano riscontrate irregolarità, il Consiglio direttivo sia sciolto e l'amministrazione sia temporaneamente affidata ad un Commissario straordinario per un termine non superiore a sei mesi, entro il quale dovrà essere ricostituito il Consiglio direttivo.

Art. 23.

I contratti stipulati dal Consorzio non possono avere durata nè creare oneri od impegni oltre il termine di durata del Consorzio stesso.

Art. 24.

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge saranno emanate le norme regolamentari sul funzionamento del Consorzio per il porto di Civitavecchia, e sarà altresì fissata la misura delle quote di partecipazione dei vari Enti.